

**“Regolamento di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2001”.****Art. 1**  
(Finalità)

1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 25 del 6 luglio 2001 recante “ Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa”, della L.R. n.49 del 28 settembre 2001 “Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 3 della L.R. 6/7/2001 e dall'art. 145 della L.R. 26 aprile 2004, n.15 recante “Modifica ed integrazioni alla L.R. 25/2001”.
2. La Regione concede contributi in conto interesse, con abbattimento di quattro punti sul tasso praticato dagli Istituti di credito Convenzionati ,o contributi in c/capitale per i seguenti interventi:
  - a) acquisto alloggi
  - b) costruzione alloggio
  - c) recupero alloggio
  - d) interventi su edifici destinati a fini non abitativi.Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) deve trattarsi di prima abitazione.
3. Il contributo in conto interesse può essere convertito in contributo in conto capitale scontando al valore attuale il beneficio derivante dalla quota interesse.
4. Ai fini di ottenere le migliori condizioni di tasso, la FIRA S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere eventuali ulteriori convenzioni , con le banche disponibili.

**Art. 2**  
(Modalità di Calcolo del Contributo)

1. Il contributo è calcolato sull'importo massimo dell'intervento di 77.468,53 Euro facendo riferimento, a seconda dei casi, alla somma indicata sul computo metrico o sull'atto notarile o sul contratto di mutuo.
2. Nel caso che il proponente sia un'impresa di costruzione, il contributo è erogato direttamente all'acquirente finale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.
3. Nel caso che il proponente sia una cooperativa edilizia, il contributo è erogato ai soci in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
4. I soci di cooperativa devono presentare domanda sul modello **B** (acquisto).

**Art. 3**  
(Ripartizione dei finanziamenti)

1. La somma stanziata sul Capitolo 262415 del Bilancio Regionale, previa riserva del finanziamento di cui al 2° comma dell'art. 3 della L.R. 25 del 6 luglio 2001, è così ripartita:
  - a) il 45% per gli interventi attuati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  - b) il 35% per gli interventi attuati nei Comuni dichiarati sismici; cat. 1° e 2° O.P.C.M. del 20.3.2003, n. 3274 (punto 3, art. 145 L.R. 15/2004);
  - c) il 20% per gli interventi realizzati nei rimanenti Comuni.

## Art. 4

## (Requisiti per accedere ai contributi)

1. I requisiti per accedere ai contributi della L.R. 25/2001 sono:
  - a) cittadinanza in uno degli Stati dell'Unione Europea o di altro Stato con regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
  - b) residenza attuale o che sarà trasferita entro tre mesi dalla disponibilità dell'alloggio, o attività lavorativa nel Comune ove si realizza lo stesso;
  - c) non essere proprietari, su tutto il territorio nazionale, né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2 – punto c) L.R. 25 ottobre 96 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato o dal convivente more-uxorio, dai figli minori e dai figli maggiorenni a carico;
  - d) l'alloggio per il quale si richiede l'agevolazione deve avere una superficie massima di 110 mq. utili calcolati con le modalità di cui al D.M. 3 ottobre 1975;
  - e) non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per le stesse finalità;
  - f) i lavori non devono essere ultimati alla data di presentazione della domanda (per costruzione, recupero e interventi su edifici a fini non abitativi).
2. Ogni richiedente può partecipare ad una sola tipologia di intervento.
3. Le giovani coppie per poter beneficiare della riserva di finanziamento debbono aver contratto matrimonio nel corso dell'anno cui il Bando fa riferimento,
4. L'acquisto dell'alloggio deve avvenire nel corso dell'anno cui il Bando fa riferimento;
5. La domanda di recupero, riferita a lavori ricompresi all'interno della definizione dell'art. 31 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei lavori previsti dalla lettera a), può essere presentata per alloggi ultimati prima del 1970;
6. In relazione alla tipologia dell'intervento, è altresì necessario produrre la documentazione di cui all'art.6 del presente Bando.

## Art. 5

## (Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda redatta in carta libera esclusivamente sui moduli Allegato A (giovani coppie), Allegato B (acquisto alloggio), Allegato C (costruzione o recupero), Allegato D (interventi su edifici a fini non abitativi), Allegato E (Imprese e Cooperative) deve essere presentata alla FIRA S.p.A., Via Parini, 21 - 65122 Pescara - a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 30 giorni (fa fede la data del timbro postale) a partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) del bando stesso;
2. Sulla busta deve essere indicato: "Domanda L.R. 25/2001", pena l'esclusione.
3. Costituiscono causa di esclusione:
  - a) la spedizione della domanda prima o dopo il termine stabilito;
  - b) la mancanza della documentazione richiesta;
  - c) la compilazione della domanda su moduli diversi da quelli allegati al presente Regolamento;
  - d) la compilazione incompleta del modello;
  - e) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;
  - f) la presentazione di più domande per nucleo familiare.

**Art. 6**

(Documenti da allegare alla domanda)

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

**1.1 Acquisto**

- a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/i;
- b) preliminare di compravendita/rogito notarile o verbale/atto di assegnazione (per il socio di Cooperativa) riferito all'anno del Bando;
- c) planimetria dell'immobile;
- d) certificato della ASL, nel caso di familiare con portatore di handicap (dal 100% al 74%);
- e) dichiarazione di un tecnico abilitato qualora nell'immobile acquistato sono state realizzate opere di cui all'art. 8, comma 2 lettera a) del presente Regolamento;
- f) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- g) stato di famiglia riferito alla data della domanda;

**1.2 Costruzione e recupero.**

- a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente e/o richiedenti e del progettista
- b) titolo abilitativo o copia della richiesta inoltrata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;
- c) computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario della Regione Abruzzo ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;
- d) se i lavori sono già iniziati:
  - una dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolarità della sicurezza di cantiere;
  - una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
  - una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso;
- e) planimetria dell'immobile;
- f) certificato della ASL nel caso di familiare con portatore di handicap grave (dal 100% al 74%);
- g) dichiarazione del progettista qualora sono previste opere di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
- h) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- i) stato di famiglia riferito alla data della domanda;
- j) titolo di proprietà (atto di acquisto, atto di successione, atto di donazione o scritture private registrate e trascritte) - nel caso di recupero;
- k) documentazione attestante l'anno di costruzione – nel caso di recupero;

**1.3 Interventi su edifici a fini non abitativi**

- a) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente e del progettista;
- b) titolo abilitativo ovvero copia della richiesta presentata al Comune e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica;
- c) computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario regionale ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;
- d) dichiarazione del richiedente circa la destinazione d'uso dell'edificio da ristrutturare;
- e) se i lavori sono già iniziati:

- una dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolarità della sicurezza di cantiere;
  - una dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
  - una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori sono tuttora in corso;
- f) dichiarazione del progettista qualora sono previste opere di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
- g) titolo di proprietà (atto di acquisto, atto di successione, atto di donazione o scritture private registrate e trascritte);

#### 1.4 Imprese e Cooperative.

- a) iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio;
- b) fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale e del progettista;
- c) titolo abilitativo e dichiarazione del progettista di conformità delle opere alla strumentazione urbanistica con elaborati tecnici;
- d) computo metrico con dichiarazione del progettista di aver utilizzato il prezzario della Regione Abruzzo ultima edizione o analisi dei prezzi per le voci non ricomprese;
- e) dichiarazione del direttore dei lavori circa la regolarità della sicurezza di cantiere;
- f) dichiarazione dell'impresa di essere in regola con le norme relative alla contribuzione nonché i dati relativi alle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
- g) una dichiarazione del direttore dei lavori che i lavori non sono stati ultimati;
- h) dichiarazione del progettista qualora sono previste opere di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) del presente Regolamento.

2. La Regione attiva i debiti controlli a campione su quanto dichiarato.

#### Art. 7 (Mutuo)

1. Il mutuo acceso o da accendere deve essere relativo all'edificio, unità immobiliare o alloggio per il quale si chiede l'agevolazione;
2. I contratti di mutuo sono stipulati nel rispetto delle norme vigenti in materia di credito fondiario ed edilizio. La Regione non offre garanzie aggiuntive o sostitutive a quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione;
3. Qualora il mutuo acceso o da accendere sia di importo superiore a 77.468,53 Euro e/o per un periodo superiore a dieci anni e/o a tasso variabile, il contributo sarà contabilizzato sulla base di un piano di ammortamento simulato della durata decennale per un importo di 77.468,53 Euro a tasso fisso (IRS /10 anni + spread 1,00);
4. Il decennio è calcolato a decorrere dalla data di scadenza del primo pagamento effettuato dal beneficiario, con contributo regionale. La cadenza temporale delle rate potrà essere liberamente contrattata tra beneficiario ed Istituto; la FIRA liquiderà comunque il contributo con cadenza semestrale al 30 giugno e 31 dicembre, relativamente alle rate pagate nel semestre considerato;
5. Il beneficiario che abbia già acceso un mutuo alla data di presentazione della domanda, ma sempre nell'anno di riferimento del bando, avrà diritto all'agevolazione, per il periodo residuo del piano di ammortamento del mutuo e comunque non oltre il decennio;

6. Qualora non vi è coincidenza tra l'importo del mutuo e quello della spesa sostenuta per l'acquisto dell'alloggio, il contributo è calcolato sulla minore somma tra la spesa rendicontata ed il mutuo stipulato.

#### Art. 8

##### (Formazione delle Graduatorie)

1. E' istituita presso la FIRA S.p.A. una Commissione presieduta dal Direttore Regionale della Direzione Lavori Pubblici, Aree Urbane e Servizio Idrico Integrato – Relazioni con i Paesi del Mediterraneo, o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività istruttoria relativa alle domande presentate, e composta da:
  - a) n° 2 Dipendenti Regionali della Direzione Lavori Pubblici, Aree Urbane e Servizio Idrico Integrato – Relazioni con i Paesi del Mediterraneo nominati dal Direttore stesso;
  - b) n° 2 rappresentanti della FIRA S.p.A..
  - c) ai componenti regionali della Commissione di cui al punto 1 del presente articolo è corrisposto il solo trattamento di missione.
2. La FIRA S.p.A. procede alla formazione di graduatorie in relazione alla ripartizione dei finanziamenti di cui al precedente art.3, secondo i seguenti criteri e priorità:
  - a) richiedenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap (dal 100% al 74%) e/o interventi in cui sono state previste o realizzate opere atte all'incremento della sicurezza sismica rispetto al grado di sismicità del Comune ove è previsto l'intervento e/o almeno 2 interventi tesi al risparmio energetico di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, e/o interventi per il superamento delle barriere architettoniche.  
A parità di condizioni precede il minor reddito pro-capite (rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare ed il numero dei componenti dello stesso), in caso di ulteriore parità la maggiore età del richiedente.
3. Per la formazione delle graduatorie delle domande presentate da Imprese e Cooperative si procede in base alla dimensione dell'intervento, la maggiore tipologia degli alloggi e maggiori opere di urbanizzazioni. La Commissione stabilisce, prima dell'istruttoria delle domande, i punteggi da attribuire.
4. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile.
5. Eventuali economie relative ad una delle graduatorie, ove risultano soddisfatte tutte le domande, verranno ripartite secondo le medesime percentuali di assegnazione dei fondi e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
6. Le graduatorie sono valide solo nell'anno di riferimento del bando.
7. Per la costruzione o il recupero, i cui lavori sono iniziati in data antecedente all'anno cui il Bando fa riferimento e non ultimati, le spese ammissibili sono quelle effettuate nell'anno del bando.
8. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni alla FIRA; successivamente si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

## Art. 9

(Documentazione per l'erogazione del contributo)

1. Per ottenere la erogazione del contributo su richiesta della FIRA dovrà essere presentata entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BURA delle graduatorie definitive, la seguente documentazione:

**A) Acquisto alloggio**

- a) il contratto di mutuo, nel caso si richieda il contributo in conto interessi;
- b) copia del rogito notarile dal quale risulti il costo dell'immobile;
- c) atto unilaterale d'obbligo da redigersi in forma di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto;
- d) gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo.

**B) Costruzione, recupero, interventi su edifici a fini non abitativi**

- a) certificato di collaudo nei casi previsti o di regolare esecuzione dell'opera oggetto di finanziamento;
- b) computo metrico a consuntivo redatto sulla base dell'ultimo prezzario regionale, firmato dal Direttore dei Lavori;
- c) dichiarazione della regolarità dei versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) copie delle fatture quietanzate con l'esatta indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- e) atto unilaterale d'obbligo da redigersi in forma di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto (per costruzione o recupero);
- f) gli estremi del c/c bancario su cui accreditare il contributo.

2. Per le Giovani Coppie oltre alla documentazione sopra elenca, relativa al tipo di finanziamento richiesto, il certificato di matrimonio.

## Art. 10

(Abrogazione di norme)

1. Il regolamento 29 novembre 2002, n. 4 "Regolamenti di attuazione della L.R. n° 25 del 6 luglio 2001" è abrogato.
2. I procedimenti amministrativi attivati ai sensi del predetto regolamento n° 4/2002, ed ancora pendenti, sono definiti nel rispetto delle norme di cui al regolamento medesimo.

## Art. 11

(Disposizioni finali)

1. L'alloggio acquistato, costruito o recuperato non può essere alienato se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo regionale.
2. Il presente regolamento, con i relativi allegati, può essere consultato sul sito Internet della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) - Sezione URP - o su quello della FIRA S.P.A. [www.fira.it](http://www.fira.it).
3. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione".